

Ecco come si sono modificati in pochi giorni i progetti del Senato contro la diffamazione

# L'escalation delle punizioni all'inizio c'era Sallusti poi il giro di vite anti-giornali



SILVIO BUZZANCA

ROMA — All'inizio i disegni di legge sulla diffamazione, uno a firma Vannino Chiti, Pd, e Maurizio Gasparri, Pdl, l'altro presentato dal dipietrista Luigi Ligotti, erano piuttosto semplici. L'obiettivo era evitare il carcere al direttore del Giornale Alessandro Sallusti e allineare l'Italia alle normative europee sulla materia. Dunque niente prigione e sanzioni pecuniarie ai colpevoli. Tutto in due articoli, il primo riscriveva l'articolo 13 di una legge del 1948 che prevedeva una multa di 500 mila lire e da uno a sei anni di carcere per la diffamazione. Tutto sostituito con una riparazione non inferiore a 30 mila euro.

Il secondo articolo si occupava invece degli articoli 594 e 595 del Codice penale. Nel caso che la diffamazione consistesse nell'attribuzione di un fatto specifico, la multa non poteva essere inferiore ai 5 mila euro. In caso di

## I punti

**1 DIRITTO DI RETTIFICA**  
In caso la rettifica, il giudice può ordinare la pubblicazione e stabilire il risarcimento per ogni giorno di ritardo. In caso di non pubblicazione scatta una multa da 15 a 25 mila euro

**2 DIFFAMAZIONE**  
In caso di diffamazione per fatto determinato si rischia una multa da 5 mila a 100 mila euro. La pena viene raddoppiata se il reo è recidivo per condanne avute nei due anni precedenti

**3 PENA ACCESSORIA**  
Pena accessoria è la sospensione dalla professione giornalistica da 1 a 6 mesi. Se il giornalista sbaglia ancora nel biennio successivo la sospensione sarà da sei mesi ad un anno

omesso controllo la pena per il direttore era comunque ridotta di un terzo. Nel caso di ingiuria la multa prevista era di 1500 euro. E nel caso della diffamazione prevista dall'articolo 595, la multa poteva arrivare a 2500 euro. Pena suscettibile di aumento per la diffamazione su fatto determinato o in caso di vilipendio allo Stato.

Bisognava fare in fretta e la commissione Giustizia del Senato lavorava in sede deliberante.

Ma i testi originali vengono presto cambiati da due emendamenti presentati dai relatori: Filippo Berselli, Pdl, e Silvia Della Monica, Pd. Il testo cresce, diventa più lungo. Entrano soprattutto una serie di norme che coinvolgono dal punto di vista economico oltre ai direttori e ai vicedirettori anche gli editori.

Viene introdotta una parte sul diritto di rettifica. Sui quotidiani, per esempio, le rettifiche dovreb-

bero essere pubblicate al massimo due giorni dopo la richiesta nella stessa collocazione dell'articolo diffamatorio. In caso contrario il giudice può ordinare la pubblicazione e stabilire subito una somma di risarcimento per ogni giorno di ritardo. E in caso di non pubblicazione scatterebbe una multa da 15 a 25 mila euro.

Le pene previste dall'articolo 13 della legge del '48 vengono riscritte in questo modo: in caso di

diffamazione per fatto determinato si rischia una multa da 5 mila a 100 mila euro. Pena raddoppiata se il reo è recidivo per condanne avute nei due anni precedenti. Pena accessoria è la sospensione dalla professione giornalistica da uno a sei mesi. Se il giornalista sbaglia ancora nei due anni successivi la sospensione può essere da sei mesi ad un anno. Un'ulteriore diffamazione può costare da uno a tre anni. Tutte le pene sono aumentate se il fatto coinvolge anche l'editore. E comunque sempre quando tocca più di tre persone.

Il testo Berselli-Della Monica interviene anche sul codice penale e prevede pene e sconti coerenti con le norme precedenti. Per l'ingiuria prevede una multa fino a 5 mila euro. Per la diffamazione verbale si va da 3 a 30 mila euro, mentre per quella a mezzo stampa la multa varia da 5 mila a 50 mila euro.